

Allegato "M" al n. 2885/1898 di repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA

Art. 1) Aderendo al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia, ASSE IV "Approccio Leader" di cui all'art. 62 Reg. CE 1698/2005 del 20 settembre 2005, per istituire un unico GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.), che operi nell'ambito del territorio della Comunità Montana Lario Intelvese e della Comunità Montana del Triangolo Lariano viene costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione

"GAL DEL LARIO

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

Art. 2) La società senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private.

La società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta correlazione con le esigenze e le necessità dei propri soci che con quelle di terzi in genere.

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree individuate nel Piano di Sviluppo Locale, così come approvato ai sensi dell'Asse IV "Approccio Leader" del PSR 2007/2013 della Regione Lombardia, della Comunità Montana Lario Intelvese e della Comunità Montana del Triangolo Lariano, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società consortile potrà:

1. dare attuazione alla strategia di sviluppo locale ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Sviluppo Locale così come approvato ai sensi dell'Asse IV "Approccio Leader" del PSR 2007/2013 della Regione Lombardia ;
2. promuovere e realizzare progetti di cooperazione territoriale interterritoriale, transnazionale e transfrontaliero, coerenti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi del PSL;
3. partecipare alla creazione di reti tra i territori rurali

- dell'Unione Europea e tra gli operatori dello sviluppo rurale;
4. promuovere lo sviluppo sostenibile;
 5. animare e promuovere lo sviluppo rurale anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
 6. valorizzare e promuovere "in loco" la produzione e la commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;
 7. effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;
 8. promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;
 9. realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;
 10. realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
 11. svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;
 12. promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;
 13. gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;
 14. sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori della forestazione e del florovivaismo;
 15. realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;
 16. costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili da destinare al territorio;
 17. partecipare in qualità di socio sovventore in società

cooperative e loro consorzi;

18. attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;

19. la società consortile potrà promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte;

20. promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua, ivi compresa la navigazione fluviale;

21. prestare consulenza per la progettazione, la gestione, e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto dei soci e dei terzi;

22. produrre riviste, periodici, cd, dvd, videocassette ed attività di comunicazione atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio.

La società ha inoltre la possibilità di esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi.

Relativamente alle attività finanziarie si precisa che esse potranno essere realizzate al solo scopo di conseguire l'oggetto sociale e quindi non nei confronti del pubblico né in via prevalente; pertanto è espressamente esclusa qualsiasi attività finanziaria regolata dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

3) La società ha sede in Canzo e potrà istituire sedi secondarie o unità locali anche altrove nel territorio dello Stato ed all'estero.

E' in facoltà degli amministratori, variare, nell'ambito del medesimo comune, l'indirizzo della sede sociale, provvedendo ad effettuarne comunicazione agli Uffici Competenti nelle forme di legge.

4) La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPITALE SOCIALE

5) Il capitale sociale è fissato in Euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad un Euro e dovrà essere multipla di un Euro.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le

variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. E' in facoltà degli amministratori comunicare i domicili eletti dai singoli soci ai fini dell'effettuazione delle comunicazioni previste dall'art. 6.

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti (in denaro, natura o crediti) sia mediante passaggio di riserve a capitale.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter C.C., l'aumento di capitale potrà essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso la valutazione dei requisiti dei nuovi soci dovrà essere preventivamente effettuata dal Consiglio di Amministrazione applicando i medesimi principi stabiliti per il gradimento di cui infra e comunque spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

6) In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse è richiesto il gradimento dell'organo amministrativo.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà negare il gradimento qualora l'attività svolta dal cessionario non sia compatibile con l'oggetto sociale ovvero qualora gli assetti proprietari conseguenti all'ingresso del nuovo socio comportino il venir meno dei requisiti previsti dal Regolamento CE 1698/2005 o sue eventuali modifiche ed integrazioni, ovvero, se più stringenti dei requisiti previsti per i Gruppi di Azione Locale previsti dalla normativa regionale o nazionale ovvero dai piani di sviluppo rurali, regionali o locali in relazione alla normativa suddetta.

La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio ed essere motivata.

L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro dei soci, al socio, la decisione sul gradimento.

Qualora entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

In deroga a quanto sopra previsto qualora sia socio una Comunità Montana, essa potrà liberamente trasferire le proprie quote ai Comuni rientranti nei rispettivi ambiti territoriali con l'onere di comunicare tempestivamente alla società l'intervenuto trasferimento corredato dalla prova dell'avvenuta iscrizione al registro delle imprese, nei termini di legge.

APPORTI, FINANZIAMENTI DEI SOCI ED EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

7) La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

La società può acquisire finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci. I finanziamenti effettuati dai soci, sulla base di trattative personalizzate, si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

RECESSO ED ESCLUSIONE

8) Hanno diritto di recedere i soci nei casi previsti dalla legge ed in tali casi il socio che intende recedere dalla società deve inviare alla società, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione scritta entro trenta giorni dalla data dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci nel più breve tempo possibile i fatti a sua conoscenza che possono dare luogo all'esercizio del recesso.

La dichiarazione deve contenere le generalità del socio e la quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato sarà privo di efficacia, nel caso in cui la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il

diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

9) Sarà escluso dalla società il socio dichiarato fallito. Può, inoltre, essere escluso con delibera del Consiglio di Amministrazione il Consorziato sottoposto ad altre procedure concorsuali, ovvero, dichiarato interdetto, inabilitato, o che abbia riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai Pubblici Uffici.

L'esclusione deve risultare da decisione dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti. Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del precedente articolo in materia di recesso.

E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

PARTICOLARI DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI

10) In considerazione del fatto che il regolamento CE 1698/2005 prevede che i Gruppi di Azione Locale siano strutturati in maniera tale che a livello decisionale l'organo amministrativo sia composto almeno per il 50% (cinquanta per cento) dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile quali gli agricoltori, le donne rurali, i giovani e le loro associazioni, - denominati Componente Privata - mentre il restante 50% (cinquanta per cento) potrà essere espressione di enti pubblici operati sul territorio quali Enti locali, Enti Parco, Consorzi, Camere di commercio - denominata Componente Pubblica -, competerà alla componente Privata il diritto di nominare tre amministratori ed alla Componente Pubblica il diritto di nominare tre amministratori.

Nell'ambito delle singole Componenti alla nomina si procederà a maggioranza del capitale dai medesimi rappresentata, salvo il rispetto di eventuali pattuizioni parasociali.

Sino a che la Comunità Montana Lario Intervalse e la Comunità Montana del Triangolo Lariano saranno soci le stesse nomineranno un componente ciascuno del Consiglio di Amministrazione (da scomputare dalla Componente pubblica) i quali assumeranno la carica di Presidente e Vicepresidente. A

designare quale dei componenti svolgerà la funzione di Presidente e quale la funzione di Vicepresidente provvederà il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile salvo che non vi provvedano i soci al momento della nomina.

Le medesime proporzioni dovranno essere mantenute anche in caso di cooptazione.

DECISIONI DEI SOCI

competenza

11) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g. l'emissione di titoli di debito.

Le decisioni dei soci possono essere adottate solo mediante delibera assembleare.

Il diritto di voto spetta a colui che rivesta la qualità di socio (o altro soggetto avente diritto di voto in suo luogo) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichi tale qualità in base a titolo debitamente depositato al Registro Imprese efficace nei confronti della società in base all'art. 6 che precede. Non possono partecipare i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

12) L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o in Paesi compresi nella Comunità Europea ove esistessero agenzie, filiali o sedi secondarie della società consortile.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

13) L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fatta pervenire agli aventi diritto al voto. In

luogo della lettera raccomandata potrà essere impiegato qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed a titolo di esempio, l'assemblea potrà essere convocata tramite e-mail, purchè dall'indirizzo del ricevente giunga, nei termini sopra evidenziati, conferma dell'avvenuta lettura, anche per il tramite di una semplice risposta rispedita al mittente.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione nonché su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

14) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

15) L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, tele-collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, sempre nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei soci, secondo i principi di buona fede.

Salvo che si tratti di assemblea totalitaria, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio/video collegati.

16) Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche da non soci. La delega deve essere conferita per scritto e la relativa documentazione è conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. Non è ammessa anche la delega a valere per più assemblee.

La delega conferita per una singola assemblea totalitaria di cui al precedente articolo deve indicare le materie da porre

all'ordine del giorno.

La persona delegata non potrà rappresentare più di tre soci.

17) Il verbale deve essere redatto con le modalità di cui all'art. 2375, commi 1° e 3°, del Codice Civile. Nei casi previsti dalla legge il verbale è redatto dal notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

QUORUM

18) L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, mentre in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quale che sia l'importo del capitale presente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia le assemblee costituite per deliberare le modificazioni dell'atto costitutivo, la nomina e la revoca dei liquidatori nonché la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sono valide con la presenza di almeno i due terzi del capitale sociale ed il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

AMMINISTRATORI

19) La società è amministrata, da un consiglio di amministrazione composto da sei membri.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., salvo diversa disposizione adottata con decisione dei soci.

20) Gli amministratori restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto comunque dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro 15 (quindici) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo

amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

21) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente secondo il criterio di cui all'art. 10.

22) Il Consiglio si raduna sia nella sede della società, sia altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione in caso di inerzia del Presidente può essere convocato dal vice presidente.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Gli astenuti si considerano voti contrari.

Per gli atti di seguito elencati, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

- deliberare l'esclusione del socio;
- comprare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari in genere;
- contrarre mutui con garanzia ipotecaria, di privilegio e di pegno e garanzie reali in genere;
- acquistare, vendere e permutare partecipazioni, azioni e quote di società di qualunque tipo;
- nominare e revocare procuratori generali, mentre è libera la nomina a procuratori speciali per singoli atti e per specifici incarichi;
- assumere, promuovere, remunerare o licenziare personale con qualifica dirigente;
- fare transazioni, rinunciare alle liti ed ai crediti quando

l'importo sia superiore ad Euro 1000,00 (mille virgola zero zero) per ogni singola transazione e/o rinuncia;

- definire i rimborsi spese per gli amministratori.

Il Consiglio potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, tele-collegati, con le modalità previste per l'assemblea in quanto compatibili.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

23) Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

24) L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

RAPPRESENTANZA

25) La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

26) Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed in tal caso la rappresentanza della società spetta anche ad essi nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

27) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

28) La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti e funzionerà a norma di legge, svolgendo, ove ricorrano i presupposti di legge, anche il controllo contabile.

I sindaci sono rieleggibili ed il loro compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

BILANCIO E UTILI

29) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale e fino al limite di legge, verranno imputati a riserva e saranno indivisibili e non possono essere in alcun modo distribuiti fra i soci durante la vita della società.

30) L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428, codice civile, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può venire convocata dall'Organo Amministrativo entro e non oltre il maggior termine previsto dalla legge.

Nei casi regolati dagli articoli 2482 bis e ter del codice civile la convocazione dell'assemblea dovrà essere effettuata entro novanta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

31) La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo la copertura di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea stessa.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

32) Salvo i casi in cui ciò non sia consentito, tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, connessi all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e dello statuto e più in generale all'esercizio dell'attività sociale, verranno deferite alla decisione di un arbitro da nominarsi a cura del Presidente del Consiglio Notarile di Como in conformità a quanto stabilito dal regolamento dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Como.

L'arbitro, deciderà in via rituale, secondo diritto, entro novanta giorni dalla nomina.

La soppressione e la modificazione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

RINVIO

33) Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato: Vittorio Molteni

Firmato: Oscar Enrico Gandola

Firmato: Vignarca Roberto

Firmato: Titone Peppino

Firmato: Stefano Peverelli

Firmato: Fortunato Trezzi

Firmato: Pavanelli Liliana

Firmato: Gilardoni Siro

Firmato: Lanfranconi Paolo

Firmato: Molteni Antonio Mario

Firmato: Giuseppe Barindelli Antonio

Firmato: Ciappesoni Antonio

Firmato: Bianchi Marco

Firmato: Valeria Tavecchio

Firmato: Michele Beretta

Firmato: Cesare Spreafico Notaio (L.T.)